

# Gli investimenti in R&S

IL BENEFICIO

# Un bonus fiscale premia chi punta sulla ricerca

**Sconto sul 50% degli impieghi «incrementali» fino a un massimo di 2,5 milioni**

PAGINA A CURA DI  
**Amedeo Sacrestano**

■ La conversione in legge del Dl Destinazione Italia conferma appieno il credito di imposta introdotto, all'articolo 3, a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese nazionali, pur con correttivi e integrazioni. Lo stanziamento complessivo di risorse destinate all'intervento è pari a 600 milioni per il triennio 2014-2016. Tale importo, però, sarà a valere non solo sulla prossima programmazione dei Fondi strutturali (come stabilito in origine), ma anche sulla collegata pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

## I beneficiari

I soggetti beneficiari sono tutti i titolari di redditi d'impresa, a prescindere da forma giuridica, di-

mensione aziendale, settore di attività e regime contabile. L'unico requisito è che l'impresa abbia un fatturato annuo inferiore a 500 milioni di euro (disposizione introdotta in sede di conversione). Si specifica che rientrano tra i beneficiari anche i consorzi e le reti di impresa che effettuano attività di ricerca, sviluppo e innovazione: l'agevolazione dovrà essere ripartita secondo criteri proporzionali, secondo la partecipazione di ciascuna impresa alle spese.

## Il bonus

Il bonus fiscale è riconosciuto nella misura del 50% degli «incrementi annuali» di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo, registrati in ciascuno dei periodi d'imposta agevolabili, a condizione che siano sostenute spese almeno pari a 50 mila euro in ogni periodo. Il bonus non potrà essere concesso per un importo superiore a 2,5 milioni di euro annuali. Il meccanismo di funzionamento dell'incentivo premia non il semplice fatto di avere sostenuto delle spese in R&S, ma il verificarsi della circostanza che il sostenimento di tali spese sia accompagnato anche dalla condizione dell'incremento annuale. Così sono favorite le realtà imprenditoriali che sostengono le attività in via continuativa e con criteri amplificativi.

In ogni caso, le spese sostenute (per personale, beni strumentali e

costi in collaborazione con enti di ricerca) sono agevolabili se riconducibili alle "attività di ricerca e sviluppo" per come dettagliate dal testo normativo. Deve trattarsi di attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, compresa la creazione di nuovi brevetti. Sono sempre escluse le modifiche ordinarie o

## LA CONDIZIONE

Lo strumento aiuta le imprese ma con un limite: necessario che il fatturato sia inferiore a 500 milioni di euro

PIÙ  
E  
MENO



● Rientrano tra i beneficiari del credito d'imposta a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese nazionali anche i consorzi e le reti d'impresa  
● Sono, invece, sempre escluse dal credito d'imposta le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione

periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni, anche se rappresentano miglioramenti.

## L'obbligo di documentazione

A carico dei soggetti beneficiari, per consentire i controlli da parte degli enti responsabili (ministero dello Sviluppo economico e agenzia delle Entrate), incombe l'obbligo di predisporre la documentazione contabile delle spese, certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro della revisione legale. La certificazione va allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono, comunque, avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione. Le spese sostenute saranno ammissibili al bonus fiscale entro il limite di 5 mila euro.

Come per il passato (articolo 1, comma 280, legge n. 296/2006 e decreto legge 70/2011), anche il nuovo beneficio non rileva ai fini impositivi. Il bonus va indicato nella dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta in cui l'incentivo è maturato. Non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile Irap ed è utilizzabile solo in compensazione nel modello F24.

© REPRODUZIONE RISERVATA



## Nel dettaglio

### 01 | SOGGETTI BENEFICIARI

Tutte le imprese con fatturato annuo inferiore a 500 milioni di euro (compresi anche i consorzi e le reti di impresa)

### 02 | IL BENEFICIO

Credito di imposta nella misura del 50% degli incrementi annuali di spesa in ricerca e sviluppo, registrati in ciascuno dei periodi d'imposta. L'aiuto alla singola impresa non potrà superare i 2,5 milioni l'anno

### 03 | LE ATTIVITÀ

Sono agevolabili solo le attività di R&S (ricerca fondamentale, industriale e sviluppo sperimentale e creazione di nuovi brevetti) e a condizioni che siano sostenute spese in misura almeno pari a 50mila euro in ciascuno dei periodi di imposta agevolabili

### 04 | LE SPESE

Costi del personale impiegato; ammortamento dell'acquisto o utilizzo di attrezzature e strumenti di laboratorio, con un costo non inferiore a 2mila euro (al netto di Iva); ricerca svolta in collaborazione con le università, costi della ricerca contrattuale, competenze tecniche e brevetti; spese per certificazione contabile (massimo 5mila euro)

### 05 | PENALITÀ

Riduzione della percentuale di aiuto dal 50% al 40%, se le spese effettivamente sostenute risultino inferiori di oltre il 20%

### 06 | RISORSE

600 milioni di euro per il periodo 2014-2016